

COMUNE DI IGLESIAS

REGOLAMENTO INTERNO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI DEL COMUNE DI  
IGLESIAS CASA SERENA E MARGHERITA DI SAVOIA.

Allegato alla deliberazione  
del Consiglio Comunale  
N. 51 del 07/08/1995

## CAPO 1

### PRINCIPI GENERALI

#### ART. 1

#### STRUTTURE RESIDENZIALI DEL COMUNE DI IGLESIAS.

Nel Comune di Iglesias sono presenti le strutture residenziali di Casa Serena e Margherita di Savoia. In base alla L.R. 4/88 e al piano socio-assistenziale 1990/92 le suddette strutture saranno così organizzate:

- Casa Serena (presidio multizonale): n° 1 casa protetta, n° 6 comunità alloggio e n° 1 centro diurno (c.d. Hospital Day) per gli anziani della città;
- Margherita di Savoia: n° 1 casa protetta, n° 2 comunità alloggio, n° 1 centro di pronto intervento.

#### ART. 2

#### FINALITA' E CAPACITA' RICETTIVE DELLE STRUTTURE.

**CASA PROTETTA:** la casa protetta è una struttura residenziale idonea a erogare prestazioni di natura assistenziale, relazionale e sanitaria, a carattere continuativo, a soggetti (massimo 30) non autosufficienti o affetti da gravi deficit psicofisico, garantendo il soddisfacimento delle necessità primarie, stimolando e favorendo opportunità relazionali.

**COMUNITA' ALLOGGIO:** le comunità alloggio per anziani sono strutture assistenziali destinate ad ospitare un ristretto numero di anziani (massimo 16) parzialmente autosufficienti, i quali non hanno la possibilità di vivere autonomamente presso la propria famiglia. La comunità deve garantire il soddisfacimento delle esigenze primarie e di quelle di relazione favorendo il mantenimento, attraverso l'organizzazione di adeguati servizi di prevenzione e sostegno, della autosufficienza psicofisica o il recupero delle capacità residue.

**CENTRO DI PRONTO INTERVENTO:** il centro di pronto intervento è una struttura residenziale idonea ad assicurare, in attesa di interventi più adeguati, il tempestivo e temporaneo soddisfacimento dei bisogni primari mediante l'ospitalità il mantenimento e la protezione di soggetti in difficoltà. Il centro di pronto intervento, quando sia inserito in un'altra struttura deve avere una capacità ricettiva di massimo dieci posti.

**CENTRO DIURNO PER ANZIANI:** il centro diurno è sede di riferimento per gli anziani della città nel quale trovano opportunità di incontro e socializzazione e disponibilità di servizi quali: fornitura di pasti caldi, servizio lavanderia, segretariato sociale etc.

### ART. 3 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.

**CASA PROTETTA:** per la tipologia dell'utenza, l'organizzazione del componente socio-assistenziale, (prevalente) e componente sanitaria riabilitativa. Con l'attivazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali di cui all'art. 20 della Legge 67/88 e del DPCM 22/1289, il Comune ente gestore delle case protette, dovrà intensificare il coordinamento con la U.S.L. al fine di agevolare opportuni scambi diretti a migliorare l'organizzazione funzionale e la qualificazione del personale. Le case protette devono garantire le seguenti prestazioni: igiene della persona, mobilitazione, alimentazione appropriata, protezione e vigilanza continua, nonché, tramite la competente USL, cure mediche, infermieristiche, riabilitative. Nel pieno rispetto della dignità umana la direzione deve modulare l'organizzazione e i tempi di erogazione delle prestazioni salvaguardando il regolare ritmo di vita degli ospiti.

**COMUNITA' ALLOGGIO:** al fine di mantenere l'anziano attivo e inserito nel tessuto sociale, il responsabile della comunità alloggio dovrà curare:

- l'instaurarsi di relazioni interpersonali significative, anche attraverso iniziative culturali che ne stimolino la creatività;
- il coinvolgimento nella gestione della comunità;
- un regolare accesso ai servizi territoriali e un costante scambio con i familiari, la comunità circostante e il servizio socio-assistenziale del comune d'origine, in caso di servizio multizonale.

**CENTRO DI PRONTO INTERVENTO:** il centro di "Pronto Intervento" promuove il tempestivo e temporaneo soddisfacimento di bisogni di alloggio e di mantenimento di soggetti in difficoltà; la fruizione del servizio deve essere limitata al tempo necessario per l'analisi e la valutazione, a cura del servizio sociale del Comune, del caso e la ricerca delle soluzioni più opportune e comunque non deve essere superiore a trenta giorni.

**CENTRO DIURNO:** il centro organizza iniziative culturali, ricreative e attività assistenziali (quali mensa e lavanderia) per gli anziani della città.

## ART. 4 DESTINATARI.

**CASA PROTETTA:** l'ingresso nelle case protette è determinato dalla condizione di non autosufficienza intesa come incapacità nella mobilità, nelle attività quotidiane, nei rapporti sociali che determina l'impossibilità di autogestione e di utilizzazione autonoma dei servizi territoriali. In relazione al grado di non autosufficienza i soggetti da privilegiare nella ammissione sono:

1° - soggetti totalmente e permanentemente non autosufficienti e cioè soggetti incapaci di provvedere a se stessi, con priorità assoluta per quelli privi di qualsiasi sostegno familiare e con risorse economiche ridotte;

2° - soggetti temporaneamente non autosufficienti, per la durata della condizione di incapacità a provvedere a se stessi;

3° - soggetti parzialmente e permanentemente non autosufficienti con autonomia limitata che necessitano di aiuto e assistenza costante.

**COMUNITA' ALLOGGIO:** la comunità ospita anziani ultrasessantacinquenni o altri soggetti in condizione di parziale autosufficienza impossibilitati a soddisfare i bisogni primari nel proprio domicilio. Sono da privilegiare gli ingressi in comunità di quei soggetti il cui stato di bisogno non trovi adeguata risposta nei servizi territoriali o siano impossibilitati i familiari a provvedervi, o sussistano altresì precarie condizioni abitative non risolvibili con adeguati provvedimenti.

All'interno delle due strutture residenziali vengono tenuti disponibili n° 3 posti-letto presso la struttura Casa Serena e n° 1 posto-letto presso la struttura Margherita di Savoia per quei casi definibili di "pronto intervento ed urgenza" individuati ai sensi dell'art. 39 della L.R. n° 4/88 e secondo le indicazioni operative contenute nel Piano Regionale socio-assistenziale.

**CENTRI DI PRONTO INTERVENTO:** sono destinati a soggetti in stato di non autosufficienza o grave stato di difficoltà temporanea ai quali non si possa garantire il soddisfacimento dei propri bisogni primari attraverso l'erogazione di altri interventi.

L'affidamento al centro viene stabilito dal servizio sociale del Comune in stretto contatto con quello della USL.

**CENTRO DIURNO:** è destinato a tutti gli anziani della città che, pur essendo in condizioni di autosufficienza, necessitano di opportunità di socializzazione, svago, e/o servizi di supporto alla propria autosufficienza quali mensa, lavanderia, igiene personale.

## CAPO 2°

### ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE STRUTTURE.

#### ART. 5

##### PERSONALE OPERANTE NELLE STRUTTURE.

Nelle due strutture situate nel Comune di Iglesias, Casa Serena e Margherita di Savoia, operano il personale del Ruolo Speciale ad esaurimento di cui alla L.R. 4/90, regionale e dipendenti comunali di ruolo o temporanei.

Tale personale deve essere integrato ai sensi degli art. 17, 18, 19, 20 del DPGR n° 12/89.

La gestione delle strutture è affidata ad un Direttore che ha il compito di attuare, attraverso le delibere esecutive della G.C., gli indirizzi programmatici stabiliti annualmente dal Consiglio Comunale nel programma socio-assistenziale. Il Direttore si avvale della collaborazione di un'équipe di direzione costituita dai responsabili dei vari settori, individuati in base ai titoli di servizio tra gli operatori di ogni singolo settore. Il Direttore della struttura risponde della gestione al Dirigente del Servizio socio-assistenziale.

Nel caso in cui sia necessario ricorrere all'opera di ditte esterne, queste devono designare un loro responsabile che sia sempre a disposizione del Direttore per l'organizzazione del lavoro e la valutazione della qualità dello stesso sulla base del relativo capitolato di appalto. Per l'orario di lavoro del personale si rimanda alla contrattazione tra Rappresentanza Sindacale Unitaria e Direzionale della struttura, sulla base delle norme contrattuali vigenti.

#### ART. 6

##### SERVIZI EROGATI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI.

I servizi erogati all'interno delle strutture residenziali, siano esse casa protetta, comunità alloggio, centro di pronto intervento o centro diurno, sono i seguenti: vitto, alloggio, pulizia delle camere e dei vani accessori, lavaggio, stiratura e rammendo dei capi d'abbigliamento personale, assistenza infermieristica e riabilitativa, servizio di trasporto, servizio di vigilanza diurna e notturna, servizio barberia, parruccheria e pedicure.

I suddetti servizi saranno erogati dal personale dipendente e/o convenzionato, che è tenuto al più assoluto rispetto degli ospiti, secondo una organizzazione del lavoro stabilita, in base alle necessità, dal Direttore della struttura, sentito il Consiglio di Comunità (di cui

al successivo art. 14) e d'intesa con il Dirigente del Servizio Sociale del Comune e della Giunta Comunale, tenuto conto dei seguenti capisaldi:

a) **VITTO:** il vitto deve essere confezionato con la massima cura.

La direzione, d'intesa con il consiglio di comunità predispone almeno ogni 15 giorni, sulla base della tabella dietetica allegata, al fine di evitare che agli ospiti vengano somministrate a breve distanza di tempo le medesime vivande, apposito menù (comprendente una doppia lista di vivande) che viene reso noto tempestivamente tramite affissione in bacheca e giornalmente tramite appositi moduli per la scelta dei pasti.

Nell'ipotesi che il servizio mensa venga affidato in appalto a ditta esterna, la scelta dei pasti può essere effettuata nel rispetto del capitolato speciale d'appalto.

La scelta dei pasti per gli ospiti affetti da deficit psico-cognitivi sarà basata sulle prescrizioni dietetiche dei medici curanti.

I pasti saranno serviti in sala da pranzo; agli ospiti temporaneamente o definitivamente ricoverati presso la casa protetta, i pasti saranno serviti nella sala pranzo di tale struttura o in camera a quelli allettati; gli orari dei pasti saranno stabiliti dalla direzione tenuto conto delle esigenze degli ospiti e del servizio.

I pasti saranno così composti:

- 1<sup>a</sup> colazione (latte o caffelatte o caffè o the, pane)
- pranzo (pasta o minestra, pietanza, contorno, frutta o dolce)
- cena (come a pranzo).

Su prescrizione medica saranno fornite diete speciali.

b) **ALLOGGIO:** gli ospiti saranno alloggiati in camere a uno o due letti; la sistemazione degli ospiti avverrà a cura del servizio sociale della struttura, d'intesa con la direzione, tenuto conto di: provenienza, carattere, affinità, eventuali situazioni personali dei singoli ospiti.

Gli ospiti con il consenso della direzione, potranno personalizzare l'arredamento della propria camera purché non ostacolino il mantenimento dell'igiene dell'ambiente e non violino le norme di sicurezza;

gli ospiti dovranno lasciare libera la camera nelle ore destinate alla pulizia; potranno usare il proprio apparecchio radio-tv, senza creare turbative ai vicini, eccetto che nelle ore di riposo (dalle 14 alle 16 e dalle 22 alle 7).

E' fatto assoluto divieto, in ossequio alle norme di sicurezza, di tenere in camera e usare fornelli e stufette elettrici o a gas, ferri da stiro; in ogni reparto sarà cura della direzione predisporre degli ambienti comunitari dove, sotto il controllo degli operatori, gli ospiti potranno vedere soddisfatte le piccole esigenze domestiche (prepararsi un the o un caffè, stirarsi un vestito etc.).

La Direzione non risponde di oggetti di valore e somme di denaro non depositate nella cassaforte della struttura.

Ogni ospite disporrà della chiave della propria camera che è tenuto a chiudere ogni qualvolta si assenti; una copia delle chiavi delle camere è custodita presso la direzione della struttura.

c) **PULIZIA DELLE CAMERE:** deve essere effettuata ogni giorno la pulizia e il riordino di ogni stanza; almeno una volta al mese deve essere effettuata una pulizia approfondita che comprenda vetri, termosifoni, retro degli armadi etc., almeno una volta ogni due mesi una pulizia che comprenda anche l'interno dei mobili, il riordino dei capi d'abbigliamento, delle medicine etc.

d) **LAVAGGIO STIRATURA E RAMMENDO:** il servizio lavanderia assicura il lavaggio, la stiratura e il rammendo settimanale della biancheria della struttura (lenzuola, federe, coperte) e di quella personale degli ospiti; per settori con particolari esigenze, come la casa protetta tale servizio viene assicurato giornalmente; ogni quindici giorni viene invece assicurato il lavaggio, stiratura e rammendo di capi d'abbigliamento diversi (pantaloni, giacche etc.).

e) **ASSISTENZA INFERMIERISTICA E RIABILITATIVA:** il personale infermieristico e della riabilitazione effettua tutte le prestazioni previste dal proprio mansionario a favore degli ospiti di tutta la struttura.

f) **SERVIZIO DI TRASPORTO:** deve assicurare il trasporto degli ospiti negli orari stabiliti dalla direzione dalla struttura al centro della città per consentire loro di effettuare visite mediche, visite a parenti, commissioni personali etc.; il trasporto e l'accompagnamento dell'ospite verrà effettuato anche fuori città, su autorizzazione della Direzione, in caso di ricoveri e/o visite mediche che devono essere eseguite fuori sede.

g) **SERVIZIO SOCIALE:** gli operatori sociali delle strutture avranno comunitaria, curando, cioè, l'integrazione degli ospiti fra di loro e con il resto della comunità, aiutandoli, se necessario, a superare le difficoltà della vita quotidiana e di relazione anche e, soprattutto, con la creazione di attività culturali e ricreativo-occupazionali da svolgersi all'interno della comunità e in concorso con soggetti esterni alla stessa (scuole, associazioni, quartieri etc.); dovranno motivare gli ospiti al rispetto delle regole del presente regolamento verificandone l'osservanza soprattutto per quanto attiene alla igiene personale e degli alloggi. Gli operatori sociali dovranno inoltre mantenere uno stretto rapporto con la famiglia d'origine dell'ospite al fine di tenerla costantemente informata sulle sue condizioni psico-fisiche e, coinvolgendo anche il servizio sociale del Comune di provenienza (qualora si tratti di servizio multizonale), al fine di individuare eventuali cause

del bisogno e i relativi opportuni interventi e di prevenire situazioni di abbandono vero o presunto.

Il Responsabile del servizio sociale dovrà inoltre, in caso di decesso di un ospite, esperire tutte le formalità di cui al successivo art. 14.

h) **SERVIZIO PRATICHE DI CULTO:** all'interno delle strutture è costituito ed adeguatamente organizzato, a cura della Direzione, un servizio per pratiche di culto al quale possano liberamente accedere gli ospiti utenti.

L'Amministrazione Comunale potrà demandare, anche con appositi atti di convenzionamento, a personale religioso esterno la organizzazione e la gestione pratica quotidiana di detta attività di culto servendosi degli spazi (cappella, sagrestia etc.), nonché degli arredi e strutture già presenti.

## ART. 7 MODALITA' DI AMMISSIONE (Art. 1 Regolamento a stralcio)

Per ottenere l'ammissione in una delle strutture residenziali del Comune di Iglesias è necessario:

1) presentare domanda, in carta libera su appositi moduli prestampati, alla Direzione nella quale il richiedente o il legale rappresentante, ai sensi della Legge n° 15/68 dichiara:

- i propri dati anagrafici e patrimoniali, mobiliari e immobiliari (compresi assegni di accompagnamento e/o rendite vitalizie INAIL);
- la composizione del proprio nucleo familiare, compresi i discendenti e collaterali;
- di non aver procedimenti penali in corso e precedenti penali;

2) presentare un certificato medico dal quale risulti:

- lo stato di parziale o totale non autosufficienza e il grado di eventuali deficit psicofisici;
- l'assenza di patologie che impediscano la vita in comunità;
- la presenza di eventuali patologie in atto compatibili con la vita in comunità, le relative terapie farmacologiche, dietetiche e riabilitative in atto prescritte.

L'Amministrazione curerà inoltre ulteriori accertamenti che si rendano necessari anche attraverso apposita convenzione con la U.S.L. competente;

3) il Direttore della struttura elabora un'apposita graduatoria dei richiedenti, per ogni singolo settore (casa protetta, comunità alloggio) sulla base dei seguenti dati oggettivi e relativi punteggi:

- a) età anagrafica: per ogni anno superiore al 65° punti 0,50
- b) anzianità di presentazione della domanda: per ogni mese dalla data di presentazione, lo stesso considerato punti 0,25
- c) reddito: vengono privilegiati i richiedenti a più basso reddito secondo lo schema:

reddito fino a	punti
6.000.000	12
7.000.000	11
8.000.000	10
9.000.000	9
10.000.000	8
11.000.000	7
12.000.000	6
13.000.000	5
14.000.000	4
15.000.000	3
16.000.000	2
17.000.000	1
oltre	0

- d) per i residenti nel Comune di Iglesias punti 2
- e) per i residenti nella Provincia di Cagliari punti 0,25

A parità di punteggio verrà data precedenza all'ospite con maggiore età.

4) La graduatoria degli ammittendi così determinata, verrà sottoposta all'esame del competente Ufficio dell'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Iglesias affinché, verificatane la regolarità, ne faccia oggetto di apposita deliberazione della Giunta Comunale con le caratteristiche della immediata esecutività.

Salvo casi eccezionali, per i quali si fa riferimento alla disponibilità posti prevista come tipologia di "pronto intervento ed urgenza" di cui al comma 3 dell'art. 4, saranno esperite due istruttorie all'anno delle domande pervenute con definizione della graduatoria e correlato provvedimento di ammissione:

- entro il 15/7 per le domande pervenute dall'1/1 al 30/5 ed entro il 15/1 per le domande pervenute dall'1/7 al 31/12 di ogni anno solare.

5) Le domande di ammissione di anziani provenienti da Comuni diversi da Iglesias dovranno essere obbligatoriamente accompagnate da una relazione specifica del Servizio Sociale del Comune di Provenienza, con esplicito parere favorevole o sfavorevole alla ammissione.

Per ogni nuovo ospite ammesso sarà firmata apposita convenzione tra il Comune di Iglesias e quello di provenienza dell'anziano nella quale siano previste e sottoscritte:

- a) le modalità di coinvolgimento del Servizio Sociale del Comune

di provenienza dell'anziano nell'evoluzione del caso assistito;

b) l'eventuale quota di contribuzione al costo del servizio da accollarsi da parte del Comune di provenienza dell'anziano a copertura del costo totale del servizio stesso, determinando preventivamente e salvo conguaglio sulla base delle effettive spese comprensive degli oneri di ammortamento ed al netto di contributi di altri Enti (Stato, Regione).

Il Comune di Iglesias, quale sede dei servizi interessati, ha il compito di organizzare periodiche riunioni, e comunque almeno tre volte nel corso di un anno solare, finalizzate alla verifica della gestione e dell'andamento comunitario, tra tutti i responsabili delegati dei Comuni di provenienza degli ospiti assistiti nelle strutture.

#### ART. 8 MODALITA' DI DIMISSIONE DEGLI OSPITI.

Le dimissioni dalle strutture possono essere dovute a:

- richiesta dell'ospite o del suo legale rappresentante (in tal caso rinuncia definitivamente al diritto di risiedere nella struttura; l'eventuale richiesta di riammissione dovrà seguire l'iter previsto dal precedente art. 7);
- mancato pagamento della retta prevista (salvo casi di forza maggiore come ritardo nel percepimento della pensione);
- provvedimento disciplinare ai sensi del successivo art. n° 10 (gravi comportamenti struttura e/o gravi inadempienze nei confronti del presente regolamento).

#### ART. 9 REGOLE COMPORTAMENTALI DEGLI OSPITI.

Gli ospiti devono tenere un comportamento serio e dignitoso, astenendosi in modo assoluto da schiamazzi o attività che rechino disturbo agli altri conviventi.

Sono tenuti al rispetto del personale che opera nella struttura.

Sono direttamente responsabili di eventuali danni provocati ad arredi e cose di proprietà della struttura.

Possono ricevere visite di parenti e/o conoscenti negli orari e nei locali individuati dalla Direzione d'intesa con il Consiglio di comunità di cui al successivo art. n° 12.

Non devono eccedere nella assunzione di bevande alcoliche.

Non possono fumare in camera e negli ambienti comunitari (sala mensa, sala tv, bagni etc.).

Non possono detenere armi da fuoco ne da taglio anche se provvisti di regolare autorizzazione amministrativa.

Sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

ART. 10  
SANZIONI DISCIPLINARI PER GLI OSPITI.

Gli ospiti che non osservano le norme contenute nel presente regolamento devono essere, in prima istanza, affidati agli operatori del servizio sociale affinché vengano messi in atto gli opportuni interventi di responsabilizzazione ai sensi del precedente art. 6 ("... gli operatori devono motivare gli ospiti al rispetto del presente regolamento"...).

Nel caso in cui l'ospite, nonostante l'intervento del servizio sociale, perseveri nella mancata osservanza del presente regolamento, incorre nei seguenti provvedimenti disciplinari emessi dal Direttore ( o dall'Assessore ai Servizi Sociali) o, (in ultima istanza, dalla Giunta Comunale su proposta dello stesso Assessore):

- AMMONIZIONE verbale da parte del Direttore ( per lievi trasgressioni).
- 1<sup>a</sup> DIFFIDA scritta da parte del Direttore (per reiterazione di comportamenti già puniti con l'ammonizione, eccesso di consumo di bevande alcoliche, atteggiamenti offensivi nei confronti di altri ospiti e/o del personale).
- 2<sup>a</sup> DIFFIDA scritta da parte del Funzionario Responsabile (per reiterazione continuata e/o aggravata dei comportamenti di cui sopra accertati anche tramite una relazione scritta del Servizio Sociale della struttura, sentito comunque l'ospite interessato).
- DIMISSIONI D'AUTORITA' decretate dalla Giunta Comunale (per comportamento violento, ubriachezza abituale, atti contrari alla morale o che violino le norme penali, mancato pagamento delle rette previste) nel rispetto dell'atto di convenzionamento firmato al momento dell'ammissione dell'ospite (da ritenersi valido per analogia per gli ospiti già ammessi).

L'ospite a carico del quale sia stato adottato il provvedimento di dimissioni d'autorità non può più essere riammesso.

ART. 11  
CONTRIBUZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO  
(Art. 2 Regolamento a stralcio).

Gli utenti concorrono al costo del servizio fruito nella struttura residenziale versando all'Amministrazione del Comune di Iglesias, nel rispetto delle modalità di cui al successivo comma, una quota percentuale del reddito (accertato annualmente sulla base art. 1, comma 3 del DPGR n° 145/90), stabilita annualmente nel programma socio-assistenziale comunale, nel rispetto dell'art. 10 (commi 1, 2) del DPGR n° 12/89.

Per l'anno 1995 la contribuzione al costo del servizio è fissata in una quota pari al 70% del reddito accertato per ogni singolo ospite ai sensi del citato DPGR 145/90, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla approvazione del presente atto, da parte del Consiglio Comunale di Iglesias.

E' comunque garantita all'ospite una disponibilità di fondi di Lire 150.000 (centocinquantamila) mensili ad esclusivo uso personale.

La retta stabilita dovrà essere versata dagli ospiti in rate bimestrali anticipate entro cinque giorni dalla data di riscossione della pensione, in un orario compreso tra le ore 8,30 e le ore 12,00 nelle mani del funzionario appositamente incaricato.

All'atto dell'ammissione l'ospite è tenuto a versare una rata bimestrale anticipata come sopra quantificata.

Per la struttura tutelare Margherita di Savoia ospitante soggetti con problematiche di sofferenza e/o infermità mentale, comunque interessati alle provvidenze di cui alla L.R. n° 15/92, la G.C. adotterà tutti i provvedimenti di competenza sia per la contribuzione degli utenti sia per la richiesta alla R.A.S. della quota residua a copertura del costo.

Il funzionario addetto alla riscossione dovrà:

- 1) compilare una ricevuta in 3 copie (una per l'ospite, una per la struttura, una per l'Ufficio ragioneria comunale);
- 2) versare alla tesoreria comunale, tramite reversale, le rette riscosse entro l'orario di sportello utile del giorno seguente alla riscossione, anche con modalità da concordare con l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria comunale;
- 3) il funzionario incaricato non riscuoterà le rette in giornate di cui non possa contestualmente effettuare il relativo versamento alla tesoreria comunale, entro il giorno successivo.

## ART. 12

### CRITERI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OSPITI ALLA GESTIONE.

Nella struttura è istituito il CONSIGLIO DI COMUNITA' costituito da tre rappresentanti degli ospiti eletti dagli stessi con votazione democratica e segreta, un rappresentante del personale operante nella struttura eletto con le stesse modalità tra il personale del ruolo speciale ad esaurimento eventualmente in Pianta organica del Comune; vi fanno parte di diritto il Direttore, o un suo delegato, e il responsabile del servizio sociale della struttura o un altro operatore addetto al medesimo servizio. Il consiglio di comunità dura in carica 1 anno; i suoi membri eletti sono rieleggibili per una sola volta.

Al Consiglio di comunità è affidato il compito di:

- realizzare la partecipazione e la collaborazione degli ospiti nella gestione delle attività culturali, ricreative, sociali;
- fornire proposte per la migliore realizzazione dei servizi e per il migliore andamento generale della casa;
- adottare iniziative e provvedimenti atti ad eliminare inconvenienti e tensioni;
- collaborare con la Direzione, con gli ospiti e con il personale al fine di stabilire rapporti di solidarietà, amicizia e reciproca comprensione;
- essere da tramite tra le istanze, i problemi, le esigenze espresse dagli ospiti e la direzione della struttura, anche suggerendo modifiche e/o integrazioni del presente regolamento per il tramite dell'Assessore ai Servizi Sociali.

Il Consiglio di Comunità non ha comunque facoltà alcuna di interferire direttamente nei rapporti di gestione affidati dall'Amministrazione Comunale alla Direzione della struttura.

Il Consiglio di Comunità si riunisce di norma ogni mese e ogni qualvolta la sua convocazione venga richiesta da almeno tre membri.

RT. 13  
DECESSO DEGLI OSPITI.

In caso di decesso di un ospite il responsabile del servizio sociale della struttura deve:

- 1) comunicare immediatamente l'accaduto ai parenti del defunto, che dovranno provvedere a tutte le disposizioni relative al funerale;
- 2) nel caso in cui l'ospite sia privo di parenti o costoro non siano reperibili, provvedere a svolgere tutte le pratiche necessarie per il funerale del defunto, salvo rivalersi delle spese sostenute sui parenti o sul patrimonio residuo o, in ultima analisi, sul Comune d'origine nel caso in cui l'anziano fosse stato ospitato in un presidio multizonale,
- 3) sigillare la camera dell'ospite in attesa che, a cura del Direttore e in presenza di due testimoni (un ospite e un operatore) venga redatto un verbale contenente l'inventario completo dei beni e valori di proprietà del defunto; copia di tale verbale (l'originale deve essere conservato presso la direzione della struttura) deve essere fatta pervenire al Dirigente del servizio socio-assistenziale del Comune e ai parenti del defunto; i beni rinvenuti saranno tenuti in custodia presso la direzione della struttura in attesa che i parenti compiano le pratiche legali necessarie per entrare in possesso dell'eredità.

ART. 14  
RAPPORTI CON I SERVIZI TERRITORIALI.

Gli ospiti delle strutture fruiscono delle normali prestazioni organizzate sul territorio e derivanti dal Servizio Sanitario Nazionale.

Ogni ospite, ai sensi dell'art. 48 della Legge 23.12.73 n. 833, sceglie liberamente il proprio medico di medicina generale e per suo tramite ha accesso agli altri servizi del Servizio Sanitario Nazionale.

Il Comune provvederà a coinvolgere la USL nella gestione degli aspetti più marcatamente sanitari e riabilitativi della lunga degenza con la stipula di una adeguata convenzione nel rispetto della L.R. 4/88 e dei suoi Regolamenti attuativi.

ART. 15  
ASSICURAZIONE.

L'Amministrazione Comunale provvederà a stipulare apposita assicurazione a favore degli ospiti per Responsabilità Civile ai sensi dell'art. n. 1917 del Codice Civile.